

INCUMULABILITÀ CON REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui Lei prestava servizio. Durante il periodo di svolgimento di tali attività, l'erogazione dell'assegno straordinario è sospesa.

Nell'ipotesi di attività di lavoro dipendente con aziende non in concorrenza, l'assegno straordinario è cumulabile con i redditi nel limite massimo dell'ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno corrisposta dall'azienda esodante. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull'assegno straordinario la corrispondente trattenuta

Nell'ipotesi di attività di lavoro autonomo non in concorrenza con l'azienda esodante, l'assegno è cumulabile nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione nel FPLD, e per il cinquanta per cento dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo; la trattenuta non sarà comunque superiore al reddito prodotto rapportato al mese.

IL CERTIFICATO DI ASSEGNO

Invio, in allegato, il certificato di assegno da esibire all'ufficio pagatore prescelto per la riscossione dello stesso.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONI

Le ricordo che Lei è tenuto a comunicare tempestivamente al datore di lavoro presso cui prestava servizio ed al Fondo, tramite la sede INPS competente, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, etc.), con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, del periodo di svolgimento dell'attività di lavoro e dei redditi conseguiti, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

In caso di inadempimento dell'obbligo, Lei perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e inoltre Le verrà cancellata la contribuzione correlata all'assegno straordinario.

Lei è inoltre tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura dell'assegno. L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percepite indebitamente.

RICORSI

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale dell'INPS, al quale spetta decidere in unica istanza.

Gli uffici di questa Direzione provinciale sono a Sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.

Il responsabile dell'Unità di processo